

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1175)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata per la industrializzazione di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 7 dicembre 1951, n. 1572, fu consentita l'esenzione dall'I.G.E. per l'acquisto dei materiali impiegati nel primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che sarebbero sorti nel territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo, Sgonico, o nell'ampliamento, trasformazione o ricostruzione degli stabilimenti ivi esistenti, nonchè per l'acquisto di macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti.

Tale legge ha avuto, però, un limitato periodo di efficacia giacchè, giusta quanto di-

spone l'articolo 1 della medesima, è venuta a scadere alla data del 30 giugno 1960.

Poichè i motivi che determinarono l'adozione di questo trattamento agevolativo sussistono tuttora, si ravvisa la opportunità di protrarre gli effetti della legge per un ulteriore congruo periodo di tempo, di modo che possano più compiutamente realizzarsi le finalità volute dal legislatore.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che proroga senza soluzione di continuità al 31 maggio 1969 il godimento dei benefici tributari previsti dalla legge in parola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine stabilito dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1572, concernente agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata a favore dell'industrializzazione di Trieste, è prorogato al 31 maggio 1969.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1960.